APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI STIPULATI IN BERLINO, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 20 GIUGNO 1939, IN MATERIA DI ASSICURAZIONI SOCIALI

Art. 30

(1) Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche per gli eventi coperti da assicurazione che si sono verificati prima della sua entrata in vigore. Nell'applicazione della presente Convenzione devono pure essere presi in considerazione i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore.

(2) Le prestazioni dipendenti da assicurazioni sociali, che in base alla legislazione di uno dei due Stati siano state sospese a causa del soggiorno all'estero del beneficiario, saranno pagate con effetto dal giorno dell'entrata in vigore della presente Convenzione. Con effetto dalla medesima data saranno fissate e pagate le prestazioni che per la medesima ragione non fossero state liquidate.

(3) Le prestazioni fissate prima dell'entrata in vigore di questa Convenzione saranno, se e' necessario, ricalcolate. Per il periodo anteriore all'entrata in vigore della presente Convenzione le prestazioni liquidate sulla base di essa non sono corrisposte.

Versione in vigore dal 6 febbraio 1940, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione degli Accordi stipulati in Berlino, fra l'Italia e la Germania, il 20 giugno 1939, in materia di assicurazioni sociali
Estremi	Legge 30 novembre 1939, n. 2036
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-stipulati-in-berlino-fra-l-italia-e-la-1939/art-30/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it